CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza della Corte
nelle cause riunite C-266/24 P | Commissione/Ryanair, C-269/24 P | Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Ryanair e C-289/24 P | Société Air France e Air France-KLM/Ryanair (Aiuto di Stato Covid-19 - KLM)

Comunicato stampa n. 157/26

Lussemburgo, 5 novembre 2026

Aiuti di Stato nel contesto della pandemia di Covid-19: la Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato l'approvazione da parte della Commissione di un aiuto di Stato dei Paesi Bassi di 3,4 miliardi di euro a favore della KLM

Nel 2020 la Commissione europea ha adottato una decisione [1] con cui approvava un aiuto di Stato di 3,4 miliardi di euro concesso dai Paesi Bassi alla compagnia aerea KLM, membro del gruppo Air France-KLM [2]. Tale aiuto, costituito da una garanzia di Stato su un prestito bancario e da un prestito di Stato, aveva lo scopo di fornire temporaneamente alla KLM liquidità per far fronte alle ripercussioni negative della pandemia di Covid-19.

Nel 2021, adito dalla compagnia aerea irlandese Ryanair, il Tribunale dell'Unione europea ha tuttavia annullato la decisione della Commissione [3], con la motivazione che essa non aveva sufficientemente spiegato perché ritenesse che la KLM fosse l'unica beneficiaria della misura in questione, con esclusione delle altre società del gruppo Air France-KLM.

Il 16 luglio 2021, la Commissione ha adottato una nuova decisione [4] con la quale ha dichiarato l'aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. Essa ha ritenuto che la KLM e le sue società figlie ne fossero le uniche beneficiarie, con esclusione delle altre società del gruppo Air France-KLM [5].

Adito nuovamente dalla Ryanair, il Tribunale ha annullato anche questa seconda decisione di approvazione [6]. Esso ha dichiarato che la Commissione era incorsa in errore escludendo la Air France e la holding Air France-KLM dal perimetro dei beneficiari dell'aiuto.

La Commissione (causa C-266/24 P), la KLM (causa C-269/24 P) nonché la Air France e la holding Air France-KLM (causa C-289/24 P) hanno allora presentato impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza del Tribunale.

Con la sua sentenza odierna, la Corte annulla la sentenza del Tribunale, respinge parzialmente il ricorso proposto dalla Ryanair e rinvia la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui motivi di ricorso della Ryanair sui quali esso non si era pronunciato in primo grado [7], non consentendo lo stato degli atti di statuire sulla controversia a questo riguardo.

La Corte osserva che **il Tribunale non ha applicato un criterio o un contesto giuridico errato quando si è basato sulla nozione di «unità economica» al fine di determinare chi fosse il beneficiario della misura in questione** [8]**.**

Nondimeno, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione aveva manifestamente errato nel ritenere che la KLM e le sue società figlie fossero le uniche beneficiarie della misura in questione. **Esso ha sostituito la propria valutazione a quella della Commissione, senza dimostrare che la conclusione a cui quest'ultima era giunta fosse priva di plausibilità.** Infatti, esso ha attribuito **un peso diverso alla rilevanza** da riconoscere a ciascuno degli elementi che consentono di determinare il beneficiario della misura e ha adottato **un'interpretazione diversa del grado di integrazione** che consente di ritenere che **un gruppo di società costituisca un simile beneficiario.**

Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu

Secondo la Corte, nell'ambito della sua analisi del beneficiario della misura in questione all'interno del gruppo Air France-KLM, il Tribunale è giunto a conclusioni ampiamente coerenti con quelle della Commissione. Esso si è essenzialmente limitato a riesaminare gli stessi fattori e gli stessi elementi di fatto considerati dalla Commissione, discostandosi parzialmente, nella loro valutazione, dall'analisi effettuata nella decisione di approvazione, senza tuttavia formulare critiche tali da dimostrare il carattere manifestamente errato di tale analisi. In particolare, esso non è riuscito a mettere in discussione, al punto da privarle di plausibilità, le valutazioni della Commissione secondo le quali, nonostante i legami all'interno del gruppo Air France-KLM, la Air France e la KLM godevano ciascuna, *de facto*, di «una notevole autonomia economica».

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o le ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Se lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sui fascicoli delle cause.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Decisione C(2020) 4871 final della Commissione, del 13 luglio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.57116 (2020/N), attuato dai Paesi Bassi, a seguito dell'improvvisa emergenza dell'epidemia di Covid-19, sotto forma di garanzia di Stato per prestiti e prestito subordinato dello Stato a favore della KLM (v. comunicato stampa della Commissione). Tale decisione si inserisce nel contesto di una serie di misure di sostegno al settore aereo adottate in risposta alla pandemia di Covid-19, in particolare a favore delle società del gruppo Air France-KLM.

[2] Detto gruppo, a capo del quale si colloca la holding Air France-KLM, include in particolare la Air France, la Air France-KLM International Mobility, la Blueteam V, la BigBlank, la Air France-KLM Finance e la Transavia Company. La Francia e i Paesi Bassi detengono rispettivamente il 14,3% e il 14% del capitale della holding Air France-KLM.

[3] Sentenza del 19 maggio 2021, Ryanair/Commissione (KLM Covid-19), T-643/20 (v. comunicato stampa n. 84/21).

[4] Decisione C(2021) 5437 final della Commissione, del 16 luglio 2021, relativa all'aiuto di Stato SA.57116 (2020/N) – Paesi Bassi – Covid-19: Garanzia di Stato per un prestito e prestito dello Stato a favore della KLM.

[5] Anche la Air France e la holding Air France-KLM avevano beneficiato di aiuti concessi dalla Francia e approvati dalla Commissione. In particolare, con decisione del 4 maggio 2020 maggio 2020, da ultimo modificata con decisione del 26 luglio 2021, la Commissione aveva autorizzato un aiuto di 7 miliardi di euro a favore della Air France, costituito da una garanzia di Stato su un prestito bancario di 4 miliardi di euro e da un prestito societario di importo massimo di 3 miliardi di euro. Essa aveva ritenuto che la Air France e le sue società figlie ne fossero le uniche beneficiarie, con esclusione, segnatamente, della holding Air France-KLM e delle altre sue società figlie, nonché della KLM e delle società da essa controllate (v. comunicato stampa della Commissione). Quasi un anno dopo, con decisione del 5 aprile 2021, la Commissione aveva inoltre approvato un aiuto individuale di 4 miliardi di euro destinato alla ricapitalizzazione della Air France e della holding Air France-KLM. Essa aveva ritenuto che tale aiuto andasse a beneficio della Air France e delle sue società figlie nonché della holding e delle società figlie da questa controllate, con esclusione della KLM e delle sue società figlie (v. comunicato stampa della Commissione). Con due sentenze del 20 dicembre 2023, Ryanair e Malta Air/Commissione (Air France - Covid-19), T-216/21, e Ryanair e Malta Air/Commissione (Air France-KLM e Air France - Covid-19), T-494/21, il Tribunale ha accolto i ricorsi della Ryanair e della Malta Air e ha annullato le decisioni della Commissione (v. comunicato stampa n. 198/23). La sentenza T-216/21 è stata oggetto di due impugnazioni: cause C-166/24 P Commissione/Ryanair e Malta Air, e C-192/24 Air France-KLM e Société Air France/Ryanair e Malta Air; anche la sentenza T-494/21 è stata oggetto di due impugnazioni: cause C-193/24 P Air France-KLM e Société Air France/Ryanair e Malta Air, e C-167/24 P Commissione/Ryanair e Malta Air. Le quattro impugnazioni sono pendenti.

[6] Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024, Ryanair/Commissione (KLM II - Covid-19), T-146/22 (v. anche comunicato stampa n. 25/24). A seguito di tale sentenza e della sentenza T-261/21, la Commissione ha adottato, il 10 luglio 2024, una nuova decisione recante approvazione degli aiuti francesi e olandesi in questione (v. comunicato stampa della Commissione). Tale decisione è a sua volta oggetto di un ricorso presentato da Ryanair e Malta Air (causa pendente T-250/25).

[7] Vertenti, rispettivamente, su una violazione dei principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento; su un'erronea applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato interno, in particolare, gli aiuti

destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro); su una violazione dei suoi diritti procedurali e su una violazione dell'obbligo di motivazione. Tali motivi comportano la necessità di effettuare valutazioni di fatto, per le quali la Corte non dispone di tutti gli elementi necessari.

[8] Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, quando sono in causa più enti giuridicamente indipendenti, quali i membri di un gruppo di società, tali enti possono, se del caso, essere considerati un'unità economica e, di conseguenza, una sola impresa ai fini dell'applicazione del diritto relativo agli aiuti di Stato. È quindi a ragione che il Tribunale ha affermato che la questione della sussistenza di un'unità economica tra più enti con personalità giuridica distinta acquista rilevanza, in particolare, laddove si tratti di individuare il beneficiario di un simile aiuto.